

Roma

18/02/2022

PROT. N. 15/DV/nm

Ai Presidenti AIC Convenzionate

Alle Società di Servizi Convenzionate

Ai Professionisti Convenzionati

e p.c. Agli Incaricati CAF

Circolare n. 15/2022

LORO SEDI

Oggetto: Trattamento somme erogate ai pensionati esteri

Carissimi,

Il regime di favore previsto dall'art. 24-ter del TUIR, rivolto alle **persone fisiche non residenti**, titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, e che si trasferiscono in specifici Comuni del Mezzogiorno, mostra tratti di indubbio appeal. La previsione di una **tassazione sostitutiva del 7%** su tutti i redditi di fonte estera allinea infatti il nostro Paese alle best practices di altri ordinamenti: l'adesione al regime determina al contempo l'esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale, e dai connessi versamenti di IVIE e IVAFE.

Pur non rinvenendosi specifiche disposizioni agevolative in materia di imposta sulle **successioni** (come invece previsto dal regime dei neo domiciliati ex art. 24-bis del TUIR), il conseguimento della residenza in Italia da parte del pensionato estero consente altresì di valutare il trasferimento nel nostro Paese di determinati asset in precedenza detenuti oltreconfine, che diverrebbero così assoggettabili al favorevole quadro impositivo che ancora riserva il DLgs. 31 ottobre 1990 n. 346.

L'accesso al regime presenta al contempo potenziali **criticità**, che si concentrano in particolar modo sul soddisfacimento della condizione relativa al possesso di "pensioni estere". Nella circolare 17 luglio 2020 n. 21, l'Agenzia delle Entrate ha delineato i tratti salienti che debbono rinvenirsi nelle pensioni **pagate da enti esteri** ai fini dell'accesso al regime, statuendo che vi rientrano i trattamenti pensionistici di ogni genere e gli assegni a essi equiparati, nonché gli emolumenti dovuti dopo la cessazione di un'attività lavorativa che trovano genericamente la loro causale in un rapporto di lavoro diverso da quello di lavoro dipendente (nell'esemplificazione dell'Amministrazione finanziaria, il trattamento pensionistico percepito da un ex titolare di reddito di lavoro autonomo): ancora, consentono l'esercizio dell'opzione ex art. 24-ter del TUIR le **indennità una tantum** (ad esempio, la capitalizzazione delle pensioni) erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro.

Se è vero che non insorgono particolari tematiche laddove il contribuente percepisca trattamenti pensionistici di anzianità o di vecchiaia da parte di enti previdenziali esteri assimilabili all'INPS, il quadro può assumere contorni più sfocati a fronte dell'erogazione di somme di incerta natura, erogate magari da

parte di **enti privati**, tenuto altresì conto delle peculiarità normative che possono essere presenti negli ordinamenti esteri.

Nel corso degli ultimi due anni l'Agenzia delle Entrate ha analizzato alcune specifiche casistiche a essa sottoposte in sede di interpello, riconducendo alla nozione di pensione ex art. 49 comma 2 lett. a) TUIR, valevole ai fini dell'applicazione dell'art. 24-ter del TUIR:

- le pensioni erogate dalla Social Security Administration degli **Stati Uniti** e dal Service Federal desPensions del **Belgio** (risposta interpello 27 agosto 2020 n. 280), i redditi da pensione erogati dallo Stato del **Lussemburgo** (risposta interpello 24 novembre 2020 n. 559), nonché le pensioni erogate in **Germania** a fronte della contribuzione alla Cassa degli Avvocati Anwltskammen (risposta a interpello 9 novembre 2021 n. 766);

- i trattamenti pensionistici complementari, rientranti nel programma statunitense denominato "SubstantialEqualPeriodicPayments" ("SEPP"), e riconosciuti a fronte di uno **stato di disoccupazione** senza che sia stato ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento della pensione: in tali casi è risultata decisiva la finalità previdenziale della prestazione, volta a garantire al lavoratore dipendente una pensione integrativa nella forma di rendita ovvero di capitale della pensione obbligatoria, sia pure prima del raggiungimento dell'età pensionabile (risposta a interpello 20 settembre 2021 n. 616);

- i redditi corrisposti da una **società assicurativa finlandese** a fronte dell'adesione a uno schema pensionistico collettivo ("secondo pilastro"), che integra la pensione nazionale, in base al quale le erogazioni avvengono a seguito dell'interruzione dell'attività lavorativa e dopo la maturazione del requisito anagrafico richiesto (risposta a interpello 7 luglio 2021 n. 462).

È stato viceversa statuito che non sono riconducibili nell'alveo dei redditi di cui all'art. 49 comma 2 lett. a) del TUIR, non consentendo di conseguenza l'accesso al regime ex art. 24-ter, le somme derivanti dalla sottoscrizione **su base volontaria** di polizze assicurative (che investono in fondi unit-linked) che non risultano legate a un rapporto di lavoro e **non** garantiscono la **restituzione del capitale** versato, e per l'erogazione delle quali non è previsto il raggiungimento di alcun requisito anagrafico-pensionistico: si tratta, in tal caso, di investimenti finanziari privi di finalità previdenziali, ancorché formalmente assimilati, in base alla normativa locale, a pensioni integrative (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 13 aprile 2021 n. 244).

La Direzione Nazionale resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.